

## La protezione speciale delle donne nello Statuto di Roma

*Sylvia Steiner*

### **Introduzione:**

E' una triste tradizione il fatto che durante un conflitto armato le donne ed i bambini siano frequentemente la parte della popolazione civile maggiormente colpita. Le donne sono tra l'altro esposte alle più svariate forme di violenza sessuale, a trattamenti inumani e degradanti, ad atti di tortura e di riduzione in schiavitù per fini sessuali.

Lo Statuto di Roma contiene varie disposizioni riguardanti la protezione speciale delle donne. Quelle disposizioni sono il risultato dell'evoluzione pragmatica e giurisprudenziale del Diritto Internazionale in materia di salvaguardia dei diritti della donna nei conflitti armati.

Sia le donne che gli uomini possono essere vittime di crimini di competenza della Corte. In questo brevissimo intervento, non presenterò un quadro generale di come lo Statuto di Roma contenga disposizioni di protezione delle vittime di detti crimini. L'analisi che verrà fatta dello Statuto di Roma sarà incentrata sui quei crimini che colpiscono in particolare le donne, come ad esempio gli atti di violenza sessuale.

Per distinguere quali siano le disposizioni che riconoscono la protezione delle donne come vittime e/o testimoni dinanzi alla Corte è necessario, da un lato, capire i progressi del Diritto Internazionale in materia (I) e, dall'altro, sapere qual'è la qualificazione che lo Statuto attribuisce ai crimini che colpiscono più direttamente le donne (II). Infine, è importante affrontare il tema della rappresentanza e del ruolo primordiale che le donne occupano nell'ambito dell'amministrazione della giustizia penale (III).

### **I. Progressi del Diritto Internazionale in materia di salvaguardia dei diritti umani e norme per la salvaguardia del diritto umanitario.**

A. Il rafforzamento della protezione speciale delle donne negli strumenti di Diritto Internazionale e nella giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc*.

L'articolo 27 della IV Convenzione di Ginevra del 1949 prevede la protezione speciale delle donne da ogni attentato alla loro dignità personale e, in particolare, contro lo stupro, la prostituzione forzata e qualsivoglia atto di attentato alla loro dignità. Questa Convenzione proclama il principio di rispetto della persona umana ed il carattere inviolabile dei diritti umani fondamentali dell'uomo e della donna. Secondo alcuni commentatori, la protezione speciale delle donne contro gli stupri ed altre forme di violenza sessuale passò ad essere considerata come violazione delle leggi e consuetudini di guerra nei termini dell'Articolo 32 della IV Convenzione (Divieto di punizioni corporali, di tortura, ecc.). I casi giudicati nei Tribunali *ad hoc* influirono in modo determinante anche sull'evoluzione della normativa e della dogmatica penale internazionale riguardanti la protezione speciale delle donne durante i conflitti armati e in situazioni di attacchi generalizzati o sistematici contro la popolazione civile.

Ad esempio, nel caso *Delalic*<sup>1</sup>, il Tribunale decise che "non sussistevano dubbi sul fatto che lo stupro ed altre forme di violenza sessuale siano espressamente proibite dalla legge internazionale. I termini dell'Articolo 27 della IV Convenzione di Ginevra vietano espressamente lo stupro ed altre forme di violenza sessuale nonché la prostituzione forzata delle donne. Queste proibizioni risultano anche nel Protocollo Aggiuntivo II [Articolo 4(2)] riguardante i conflitti armati interni. L'Articolo 76(1) del Protocollo Aggiuntivo I esige espressamente che le donne siano protette contro lo stupro, la prostituzione forzata ed altre forme di violenza sessuale. Un divieto implicito di stupro e di violenza sessuale si trova anche nell'Articolo 46 della Convenzione dell'Aia del 1907 (...)"

---

<sup>1</sup> Caso Nr. IT-96-21-T *Delalic et al "Celebici"*. 16 Novembre 1998, paragrafo 476.

I casi *Kunarac*<sup>2</sup> (conosciuto come il caso *Foca*) e *Akayesu*<sup>3</sup> rappresentano un esempio di rafforzamento della protezione delle donne condannando gli atti di stupro come crimini di guerra e di lesa umanità o addirittura di genocidio. Nel caso *Foca*, il Tribunale condannò *D. Kunarac, R. Kovac e Z. Vukovic* per crimini di guerra e di lesa umanità includendo la tortura e lo stupro. Gli atti inflitti alle donne musulmane bosniache di Foca che furono recluse, messe sotto custodia, sistematicamente violentate, sottoposte ad abusi ed usate come schiave sessuali furono qualificati dalla Camera di Prima Istanza come contrari agli articoli 3 e 5 dello Statuto del Tribunale. Nel secondo caso, *Akayesu* fu condannato per genocidio e crimini di lesa umanità per aver istigato allo stupro di donne tutsi in Ruanda. Questa causa, oltre ad essere la prima a riconoscere una condanna per atti di genocidio, è importante in quanto rispetta l'istituzione del procedimento giudiziario per crimini dovuti a ragioni di genere nel Diritto Penale Internazionale. La Camera di Prima Istanza riconobbe, da un lato, la violenza sessuale come parte integrante del genocidio in Ruanda e, dall'altro, lo stupro ed altre forme di violenza sessuale come crimini indipendenti rappresentanti dei crimini di lesa umanità. Di questo sviluppo ne tennero conto i redattori dello Statuto di Roma che videro la necessità di codificare la giurisprudenza di detti Tribunali.

La protezione speciale delle donne è contemplata anche in strumenti internazionali quali la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne del 1979 ed il suo Protocollo Facoltativo del 1999 nonché l'Accordo per la repressione della tratta di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 1951.

#### B. L'affermazione della giustizia di genere nello Statuto di Roma.

La costruzione giurisprudenziale dei Tribunali *ad hoc* unitamente ai diversi strumenti internazionali influi considerevolmente sull'evoluzione della giustizia dei cosiddetti crimini di genere. Inclusi nello Statuto di Roma e più specificatamente negli

---

<sup>2</sup> Caso Nr IT-96-23-T e IT-96-23/1-T *Kunarac et al "Foca"*. 22 Febbraio 2001.

<sup>3</sup> Caso No. ICTR-96-4-T *Fiscal c. Jean Paul Akayesu*, 2 Settembre 1998.

elementi dei Crimini, detti crimini rappresentano quegli atti di violenza sessuale catalogati come crimini di guerra e crimini di lesa umanità.

In tal modo, lo Statuto di Roma si trasforma nel primo strumento internazionale che reputi espressamente gli atti di violenza sessuale dei crimini di guerra [Articolo 7(1)(g) e Articolo 7(2)(f)] e di lesa umanità [Articolo 8(2)(b)(xxii) e Articolo 8(2)(e)(vi)]. Lo Statuto di Roma è anche il primo ad introdurre il termine di genere per promuovere così la non discriminazione. Occorre notare che l'Articolo 7(3) afferma che "Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica nessun altro significato di quello sopra menzionato".

## **II. La qualifica degli atti di violenza sessuale sotto lo Statuto di Roma.**

### **A. Gli atti di violenza sessuale considerati crimini di lesa umanità.**

Secondo gli Articoli 7(1)(g) e 7(2)(f), gli atti di seguito menzionati sono considerati crimini di lesa umanità qualora siano commessi come parte di un attacco generalizzato o sistematico contro una popolazione civile e con cognizione di detto attacco:

- Gli atti di stupro, di riduzione in schiavitù per fini sessuali, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità;
- Per "gravidanza forzata" si intenderà la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo

interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza.

B. Gli atti di violenza sessuale considerati crimini di guerra.

In base agli Articoli 8(2)(b)(xxii), 8(2)(c)(ii) e 8(2)(e)(vi), i seguenti atti sono considerati crimini di guerra indipendentemente dal carattere internazionale del conflitto armato:

- Gli atti di stupro, riduzione in schiavitù per fini sessuali, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra;
- Qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca una grave violazione dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949;
- Gli oltraggi alla dignità personale, soprattutto i trattamenti umilianti e degradanti.

C. Gli atti di violenza sessuale considerati crimini di genocidio

Lo Statuto di Roma, nel suo articolo 6, non qualifica espressamente gli atti di stupro né quelli di violenza sessuale come crimine di genocidio. Non si può tuttavia scartare la possibilità che alcuni casi presentati dinanzi alla Corte trattino questa problematica. Occorre ricordare che nel caso *Akayesu*, il Tribunale per il Ruanda qualificò lo stupro e la violenza sessuale come una delle peggiori forme per infliggere gravi lesioni fisiche e mentali alle vittime. Il Tribunale segnalò in questo caso che le donne tutsi furono

sottoposte a violenza sessuale per il fatto di essere tutsi, giustificando e argomentando così la propria decisione col fatto che la violenza sessuale inflitta a quelle donne fu un passo nel processo di distruzione dell'etnia tutsi. Per questa ragione, il Tribunale concluse che gli atti di stupro e di violenza sessuale in questione erano atti costitutivi del crimine di genocidio<sup>4</sup>. Seguendo tale ragionamento, vi è la possibilità che la Corte evinca sovraneamente che gli atti di stupro e/o di violenza sessuale perpetrati nell'intento di distruggere completamente o parzialmente un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso così come tale siano atti di genocidio. Questi potrebbe essere il caso, ad esempio, in cui l'atto di stupro causa una lesione grave all'integrità fisica o mentale delle donne membre di un gruppo specifico al fine di eliminare il gruppo stesso o, ad esempio, di un atto di stupro di massa che abbia come obiettivo la gravidanza forzata delle donne affinché esse diano alla luce bambini di un gruppo etnico misto. Si dovrà attendere che la giurisprudenza della Corte chiarisca detta posizione.

Occorre ricordare che conformemente all'articolo 9 dello Statuto di Roma gli elementi dei crimini aiuteranno la Corte ad interpretare ed applicare gli articoli 6, 7 e 8 di detto Statuto. Detti elementi definiscono gli atti qualificati come crimini di guerra e di lesa umanità, di stupro, di riduzione in schiavitù per fini sessuali, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale. E' importante rilevare il passo avanti compiuto dallo Statuto di Roma per quanto riguarda l'interpretazione di quest'ultimo enunciato penale "qualsiasi altra forma di violenza sessuale" che lascia alla giurisprudenza un ampio margine di interpretazione.

### **III. Protezione delle donne vittime e/o testimoni di atti di violenza sessuale.**

#### **A. La protezione effettiva delle vittime e dei testimoni alla luce dei meccanismi dello Statuto di Roma.**

Lo Statuto di Roma cerca di semplificare la partecipazione delle vittime e dei testimoni in tutte le fasi del procedimento penale, di garantire la loro protezione e la

---

<sup>4</sup> *Ibid* paragrafi 731-734.

riparazione del danno causato. Diverse sono le disposizioni che sono state incluse non solo nello Statuto di Roma, ma anche nelle Regole procedurali e di ammissibilità delle prove.

In primo luogo, è stato creato un meccanismo che garantisce in modo adeguato la protezione delle vittime e dei testimoni. Non peraltro si è costituita una Divisione di assistenza per le vittime ed i testimoni nell'ambito della Cancelleria. Secondo l'Articolo 43(6) dello Statuto, questa Divisione in consultazione con l'Ufficio del procuratore "adotterà le misure protettive ed i dispositivi di sicurezza e presterà consulenza e ogni tipo di assistenza ai testimoni ed alle vittime che compaiano dinanzi alla Corte, e (...) si avvalerà di personale specializzato nell'aiutare le vittime di traumi, incluso quelli susseguenti a violenza sessuale". Occorre sottolineare che la Divisione di assistenza per le vittime ed i testimoni presta particolare attenzione a quelle persone che hanno subito atti di violenza sessuale e che soffrono traumi fisici o psicologici. Le funzioni e gli obblighi della Divisione sono enunciati nelle Regole da 16 a 19 delle Regole procedurali e di ammissibilità delle prove.

L'articolo 68 dello Statuto tratta della protezione delle vittime e dei testimoni e della loro partecipazione nei procedimenti. Secondo quanto enunciato da questo articolo "La Corte adotterà le misure adeguate per salvaguardare la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la dignità e la vita privata delle vittime e dei testimoni. A tal fine, la Corte terrà conto di tutti i fattori pertinenti, inclusa l'età, il genere, (...) e la salute nonché la natura del crimine, in particolare quando questi comporti violenza sessuale o ragioni di genere (...)".

Le Regole procedurali e di ammissibilità delle prove offrono, in secondo luogo, anche delle misure protettive. Sono state fissate delle disposizioni che tengono conto delle necessità delle vittime di violenza sessuale o di genere (Regola 86); sono state stabilite delle misure protettive da adottarsi quando la persona corre dei pericoli in ragione della testimonianza prestata in qualità di testimone (Regola 87); sono state inoltre prese delle misure speciali necessarie a facilitare la testimonianza di una vittima o di un

testimone traumatizzato, a richiedere un'udienza *ex parte* e a controllare diligentemente l'interrogatorio al fine di evitare qualsiasi tipo di vessazione o intimidazione prestando particolare attenzione al caso delle vittime di crimini di violenza sessuale (Regola 87).

E' importante segnalare quanto disposto nelle Regole 70 e 71 il cui contenuto si riferisce esclusivamente a casi di delitti di violenza sessuale. Le Regole descritte di seguito stabiliscono criteri significativi riguardo all'assenza di corroborazione della testimonianza della vittima, alla condotta sessuale precedente o successiva della vittima ed al consenso della stessa.

➤ Regola 70

Principi della prova in casi di violenza sessuale

Nei casi di violenza sessuale, la Corte si baserà sui seguenti principi e, in caso di procedimento, li applicherà:

- a) Il consenso non potrà inferirsi da alcuna parola o condotta della vittima qualora la forza, la minaccia della forza, la coazione o lo sfruttamento di un ambiente coercitivo abbiano ridotto la sua capacità di dare un consenso volontario e libero;
- b) Il consenso non potrà inferirsi da alcuna parola o condotta della vittima quando questa risulti incapace di dare un libero consenso;
- c) Il consenso non potrà inferirsi dal silenzio o dalla mancanza di resistenza della vittima alla supposta violenza sessuale;
- d) La credibilità, l'onorabilità o la disponibilità sessuale della vittima o di un testimone non potranno inferirsi dalla natura sessuale del comportamento precedente o successivo della vittima o di un testimone.

➤ Regola 71

### Prova di altro comportamento sessuale

Tenendo conto della definizione e della natura dei crimini di competenza della Corte e con riserva di quanto disposto nel paragrafo 4 dell'articolo 69, la Camera non ammetterà prove del comportamento sessuale precedente o successivo della vittima o di un testimone.

Occorre segnalare che le misure protettive precedentemente menzionate furono stabilite per facilitare la partecipazione delle donne vittime di violenze sessuali. Se queste misure non esistessero, è molto probabile che le vittime si rifiuterebbero di testimoniare. Infine, nel suo articolo 79, lo Statuto istituisce un fondo fiduciario a favore delle vittime di crimini di competenza della Corte e a favore delle loro famiglie.

La Corte ha avuto l'opportunità di applicare queste misure ed i criteri precedentemente menzionati in alcuni dei casi che le sono stati rimessi.

### B. Casi sottoposti alla Corte riguardanti delitti di violenza sessuale ai danni delle donne.

#### ➤ Causa contro *Katanga e Ngudjolo Chui*<sup>5</sup>:

Violenza sessuale nell'attacco contro il villaggio Bogoro del 24 febbraio 2003.

Gli ordini di arresto del 2 e del 6 luglio 2007 nei confronti di *Katanga e Ngudjolo Chui* contengono disposizioni con le quali li si accusa di aver commesso atti di stupro come crimine di lesa umanità e crimine di guerra, di riduzione in schiavitù per fini sessuali come crimine di lesa umanità e crimine di guerra ed attentati alla dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti.

Dopo aver tenuto l'udienza per confermare i capi di accusa tra il 27 giugno ed il 16 luglio del 2008, la Camera di Prima Istanza per le questioni preliminari deliberò a

---

<sup>5</sup> ICC-01/04-01/07

maggioranza che sussistevano prove sufficienti del fatto che vi fossero motivi fondati per credere che *Katanga e Ngudjolo Chui* commisero, avvalendosi di altre persone, gli atti di stupro e di riduzione in schiavitù per fini sessuali a loro attribuiti con la qualificazione di crimine di guerra e di lesa umanità.

Inoltre, la Camera per le questioni preliminari adottò misure speciali per garantire la protezione delle vittime ed accettò di accordare l'anonimato ad alcune di esse<sup>6</sup>.

➤ *Causa contro Jean Pierre Bemba Gombo*<sup>7</sup>:

Violenza sessuale nella condotta dei membri del Movimento di Liberazione del Congo (MLC) nella Repubblica Centrafricana tra il 25 ottobre 2002 ed il 15 marzo 2003.

L'ordine di arresto del 23 maggio 2008 contro *Jean Pierre Bemba Gombo* contiene disposizioni nelle quali lo si accusa di aver commesso, avvalendosi di altre persone, atti di stupro come crimine di lesa umanità e crimine di guerra ed attentati alla dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti.

L'udienza per confermare i capi di accusa è prevista tra l'8 ed il 12 dicembre 2008 dopodiché la Camera di Terza istanza per le questioni preliminari delibererà se sussistono prove sufficienti o meno per confermare i capi di accusa ascritti a *Jean Pierre Bemba Gombo*.

#### **IV. Rappresentanza delle donne alla Corte Penale Internazionale**

Innanzitutto occorre sottolineare l'importante lavoro svolto dalle Giudici elette nei Tribunali *ad hoc* per giudicare i casi relazionati a crimini di violenza sessuale, in particolare i casi *Akayesu, Dedalic e Kunarac*. Questo fatto contribuì senza dubbio a far sì che fossero incluse nello Statuto di Roma disposizioni atte ad assicurare la

---

<sup>6</sup> ICC-01/04-01/07-628. *Decisione sulla richiesta di anonimato delle vittime*. 23 giugno 2008.

<sup>7</sup> ICC-01/05-01/08

partecipazione delle donne nella composizione della Corte. L'articolo 21(3) indica ad esempio che "l'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo devono essere compatibili con i diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti e devono essere effettuate senza alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere sessuale, l'età, la razza, il colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di altra natura, la nazionalità, l'origine etnica o sociale, le condizioni economiche, la nascita o altre condizioni".

Inoltre è importante sottolineare che l'accesso delle donne alla carica di magistrato della Corte è regolamentata dagli articoli 36(8)(a) e 36(8)(b) dello Statuto. Occorre innanzi tutto notare che nel scegliere i magistrati, gli Stati Parti devono tener conto della necessità che vi sia una rappresentanza dei principali organi giuridici del mondo. In egual misura, deve essere garantita un'equa distribuzione geografica e la rappresentanza equilibrata di magistrati donne ed uomini. Infine, si devono anche assicurare che i magistrati siano giuristi specializzati e posseggano la debita esperienza che, tra l'altro, contempra temi riguardanti la violenza contro le donne e di genere.

Dei primi 18 magistrati della Corte eletti nel 2002, sette erano donne e questo numero è stato mantenuto fino ad oggi. La Procura presso la Corte conta una Procuratrice Aggiunta ed il Segretario della Corte è attualmente una donna.

\*\*\*